

COMUNE  **POVOLETTO**
di

PROVINCIA di UDINE

AREA AMBIENTE

Largo Mons.Cicuttini 1 - C.A.P. 33040

cf 80002890301 ☎ tel. 0432 664083 📠 Fax 664094

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Aggiornamento in vigore dal 20/10/2011

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.01.2010

Variante 1[^] approvata con delibera C.C. 41 del 01/07/2010

Variante 2[^] approvata con delibera C.C. 27 del 29.09.2011

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Riferimenti Normativi
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 Vigilanza

STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

- Art. 7 Elenco Cimiteri
- Art. 8 Ammissione al Cimitero
- Art. 9 Depositi di osservazione obitori e camere mortuarie
- Art. 10 Ossari comuni
- Art. 11 Cinerari comuni

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 12 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 13 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 14 Targhetta di riconoscimento
- Art. 15 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 16 Norme generali per i trasporti
- Art. 17 Trasporto di ceneri e resti

SEPOLTURE E OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 18 Inumazione
- Art. 19 Esumazioni ordinarie
- Art. 20 Esumazioni straordinarie
- Art. 21 Tumulazione
- Art. 22 Tumulazione provvisoria
- Art. 23 Estumulazione ordinaria
- Art. 24 Estumulazione straordinaria
- Art. 25 Estumulazione straordinaria da tombe a concessione "perpetua"
- Art. 26 Cremazione
- Art. 27 Modalità di conservazione dell'urna cineraria
- Art. 28 Affidamento dell'urna cineraria ai familiari
- Art. 29 Dispersioni delle ceneri

SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 30 Modalità di concessione ed utilizzazione
- Art. 31 Modalità di pagamento delle concessioni e rateizzazioni
- Art. 32 Concessione per loculi singoli
- Art. 33 Concessioni per ossari e cinerari
- Art. 34 Concessioni per sepolture private (tombe di famiglia)

Art. 35	Concessioni per sepolture doppie interrato
Art. 36	Rinnovo delle concessioni
Art. 37	Revoca delle concessioni
Art. 38	Decadenza delle concessioni
Art. 39	Estinzioni delle concessioni
Art. 40	Acquisizione tombe abbandonate
Art. 41	Retrocessione e rassegnaione sepolture
Art. 42	Concessioni pregresse e prescrizioni particolari
Art. 43	Sepolture private istituto dell'immemorabile
Art. 44	Regolarizzazione concessioni cimiteriali tombe di famiglia
Art. 45	Manutenzione delle sepolture

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46	Orario di apertura dei cimiteri
Art. 47	Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
Art. 48	Coltivazione e posa fiori e arbusti
Art. 49	Epigrafi
Art. 50	Introduzione di materiali ed ornamenti nei cimiteri
Art. 51	Esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri
Art. 52	Rifiuti cimiteriali
Art. 53	Operazioni cimiteriali ove è prevista la presenza del personale sanitario
Art. 54	Materiali ed oggetti da recuperare
Art. 55	Piano regolatore cimiteriale
Art. 56	Efficacia delle disposizioni del regolamento
Art. 57	Autorizzazione e cautele
Art. 58	Annunci funebri
Art. 59	Disposizioni finali
Art. 60	Entrata in vigore

Regolamento di Polizia Mortuaria

- DISPOSIZIONI GENERALI -

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi.

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), nonché delle circolari del Ministero della Sanità in merito emanate.

ARTICOLO 2 - Oggetto.

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinate a sepoltura privata.

ARTICOLO 3 - Responsabilità.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali, sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 4 - Atti a disposizione del pubblico.

Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' inoltre in visione al pubblico ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241.

ARTICOLO 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.

L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6 - Vigilanza.

L'ordine, la manutenzione e la vigilanza dei cimiteri spetta al Sindaco il quale esplica tali servizi coadiuvato dal personale sanitario e comunale.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo, le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

Le operazioni d'inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

Il servizio di custodia, vigilanza e pulizia dei cimiteri è assicurato con personale comunale e/o idonei sistemi di automazione, e/o mediante convenzioni con terzi, e/o appalti.

- STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI -

ARTICOLO 7 - Elenco Cimiteri.

Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri di Grions del Torre, Povoletto, Ravosa, Salt, Savorgnano del Torre e Siacco.

ARTICOLO 8 - Ammissione al Cimitero.

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme, i resti mortali e le ceneri di persone:

- decedute nel territorio del Comune di Povoletto.
- ovunque decedute, ma aventi nel Comune di Povoletto in vita, la nascita e/o la residenza.
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n°285 del 10/09/1990.
- non residenti in vita nel Comune di Povoletto e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso.

A richiesta dei familiari le sole ceneri o i resti mortali di persone:

- non residenti in vita e/o nate nel Comune di Povoletto, morte fuori di esso, aventi il coniuge o un parente entro il 2° grado di parentela residente nel Comune di Povoletto o avente diritto di tumulazione in una sepoltura già in concessione ove trovasi già tumulato il coniuge o un parente entro il 2° grado di parentela

A discrezione sindacale:

- le salme di persone che nella loro vita si siano particolarmente distinte, ed abbiano dato lustro e benefici alla comunità indipendentemente dalla loro residenza o nascita

ARTICOLO 9 - Depositi di osservazione e obitori e camere mortuarie.

Il Comune dispone in ogni cimitero, ad eccezione di Siacco, di una camera mortuaria destinata alla eventuale sosta delle salme e dei resti prima del seppellimento e dopo il prescritto periodo di osservazione.

Tale deposito non può superare la durata di tre giorni, in difetto si disporrà per l'immediata sepoltura dei feretri, ma fatti salvi i termini diversi disposti dall'autorità Giudiziaria diversi.

Nelle camere mortuarie l'assistenza alle salme deposte può essere effettuata dai familiari limitatamente al periodo di apertura delle stesse, coincidente di norma con l'orario di apertura dei cimiteri.

La camera mortuaria del cimitero di Ravosa, funziona anche come locale per il deposito ed osservazione.

Il locale di deposito ed osservazione ha la funzione di accogliere i cadaveri delle persone per le quali il periodo di osservazione non può essere assicurato presso il luogo del decesso ed in particolare:

- decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- decedute a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Il trasporto nel deposito di osservazione, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio Demografico, ovvero dalla Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Polizia di Stato, Carabinieri altre Forze di Polizia) che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata.

Nel deposito di osservazione, di regola è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

L'osservazione può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale avente tale funzione.

Il Comune di Povoletto ha istituito il proprio obitorio presso il Cimitero di Grions del Torre.

L'obitorio ed il locale di deposito possono altresì essere istituiti dal Comune nel proprio cimitero o, tramite apposita convenzione, presso ospedali o altri istituti sanitari.

ARTICOLO 10 - Ossari comuni.

Nei cimiteri comunali sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva ed in modo indistinto, delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute al di fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi, saranno raccolte nel cimitero di Povoletto o qualora lo spazio fosse esaurito, presso gli ossari istituiti negli altri cimiteri comunali.

ARTICOLO 11 - Cinerari comuni.

Nel cimitero di Salt è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo ed in forma indistinta, delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che in vita abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure di coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

- NORME DI POLIZIA MORTUARIA -

ARTICOLO 12 - Deposizione della salma nel feretro.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo in ogni caso rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

ARTICOLO 13 - Verifica e chiusura dei feretri.

La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed

infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso i Cimiteri del Comune di Povoletto, ermeticamente chiusa.

I feretri anche quelli provenienti da altri comuni o dall'estero, una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere, in caso di inumazione, al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma. Nel caso di cassa metallica esterna, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Dette operazioni saranno effettuate nella camera mortuaria alla sola presenza del personale addetto. Deroghe in tal senso potranno essere concesse dal Sindaco.

ARTICOLO 14 - Targhetta di riconoscimento.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 15 - Modalità del trasporto e percorso.

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con propria ordinanza.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai pullman, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il personale di Polizia Locale provvederà agli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

I trasporti funebri sono accompagnati dal personale di Polizia Locale a garanzia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

ARTICOLO 16 - Norme generali per i trasporti.

Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel capo XV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e delle circolari del Ministero della Sanità successivamente emanate.

Il feretro, correlato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, giunto al cimitero, consegnerà il feretro e i documenti al personale preposto al ricevimento e sepoltura.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Povoletto, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata, in rapporto alla sepoltura a cui sono destinati, la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

ARTICOLO 17 - Trasporto di ceneri e resti.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente dei Servizi Demografici.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane devono comunque essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, recante all'esterno il nome cognome e data di nascita e morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

- SEPOLTURE E OPERAZIONI CIMITERIALI -

ARTICOLO 18 - Inumazione.

Si definiscono inumazioni comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Povoletto, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Povoletto, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. In sostituzione del cippo potrà essere altresì posta una croce in legno con applicata la targhetta di riconoscimento in materiale inalterabile.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata, in sostituzione del cippo o della croce previsti, l'installazione, di una lapide, compatibile con le tipologie e dimensioni indicate dai piani regolatori cimiteriali.

L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro dei manufatti di cui al precedente punto, nonché, se richiesto prima delle operazioni previste, le spese per la rimozione al momento dell'esumazione, fanno carico interamente ai parenti del defunto.

Per le lapidi e gli arredi funebri non reclamati all'atto delle esumazioni, il Comune procederà alla loro rimozione ed immediato trasporto a rifiuto.

ARTICOLO 19 - Esumazioni ordinarie.

L'ordine d'esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Tecnico incaricato dal Sindaco con proprio provvedimento., nel rispetto delle specifiche prescrizioni.

Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo un decennio dalla inumazione e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno.

Dello svolgimento dei lavori di esumazione ordinaria il Comune dà comunicazione tramite avvisi posti all'Albo Comunale, all'Albo del Cimitero e tramite cartello sul campo/fila interessato che renda noto alla cittadinanza l'intenzione di mettere in rotazione il campo o la fila stessa.

Di norma le esumazioni ordinarie si eseguono all'atto del riutilizzo della fossa seguendo l'ordine di rotazione del campo comune, oppure nel caso d'intervento programmato, su intero campo o porzione di esso.

Le fosse, liberate, si utilizzano per nuove inumazioni.

Nel caso in cui il cadavere esumato non risulti completamente mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure inumato nel campo destinato al completamento della fase di mineralizzazione, per un periodo di cinque anni riducibile a tre anni qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme.

Spetta al responsabile indicato dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali stabilire la mineralizzazione delle salme.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione della esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda per raccoglierle e deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero cremarle.

Durante le operazioni di recupero dei resti nella zona della singola esumazione, è ammessa la presenza, oltre al personale preposto, dei soli familiari o parenti. In tale occasione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni, l'accesso al Cimitero potrà essere vietato alle persone non autorizzate.

A richiesta dei parenti, potranno essere autorizzate anche esumazioni ordinarie di salme inumate in campi ancora non posti in rotazione purchè siano trascorsi almeno 20 anni dall'inumazione. Dette operazioni sono soggette alla corresponsione della relativa tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 20 - Esumazione straordinaria.

L'esumazione straordinaria di una salma avviene in presenza dell'Ufficiale Sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari, qualora sia richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nell'ambito dei cimiteri comunali per trasportare la salma in altre sepolture al di fuori dei cimiteri comunali o per cremarla.

L'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private né è possibile traslare la salma in altro campo a inumazione dei cimiteri comunali.

L'esumazione straordinaria può essere eseguita solamente nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'Azienda per i Servizi Sanitari dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Durante le operazioni di esumazione straordinaria non è permessa la presenza di persone diverse dai familiari o dal personale comunale o incaricato dal Comune, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire. In occasione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni l'accesso al Cimitero potrà essere vietato alle persone non autorizzate.

Dette operazioni sono soggetto alla corresponsione della relativa tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 21 - Tumulazione.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi tombe di famiglia e vasche interrato, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive e sulla struttura dei feretri per la tumulazione, si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

ARTICOLO 22 - Tumulazione provvisoria.

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Responsabile del Servizio tecnico incaricato, può autorizzare a richiesta dei familiari del defunto, la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:

1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili, ma i cui lavori risultino già finanziati o in corso di realizzazione.
2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepoltura privata (tomba di famiglia) in fase di costruzione o della quale sia in corso ancora la procedura di concessione dell'area, in questo caso è necessario sia stata almeno presentata la richiesta di concessione dell'area cimiteriale.
3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione dei tumuli.

La tumulazione provvisoria è soggetta al rilascio di autorizzazione e non potrà superare la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di tumulazione, prorogabile in casi eccezionali una sola volta, salvo il caso di cui al precedente punto 1.

La tumulazione provvisoria e le operazioni ad esso connesse, è soggetto alla corresponsione della relativa tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale e da versarsi in forma anticipata alla richiesta del loculo. Qualora il loculo sia restituito prima della scadenza del periodo provvisorio, il concessionario temporaneo non avrà diritto a tenerlo a disposizione né a richiedere alcun rimborso. Il loculo pertanto rientrerà nella piena disponibilità del Comune che avrà facoltà di cederlo ad altri.

Il concessionario, dovrà riconoscere la piena facoltà del Comune, previo tempestivo avviso ed anche senza il suo intervento, qualora non fosse possibile rintracciarlo, a rimuovere la salma ed al suo collocamento in campo di inumazione qualora, alla scadenza del periodo temporaneo

concesso, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro. Tali operazioni saranno a totale spese del concessionario.

Le tumulazioni provvisorie di norma saranno effettuate nel medesimo cimitero ove troverà poi tumulazione definitiva la salma, in mancanza di disponibilità potranno essere autorizzati se disponibili anche tumulazioni provvisorie negli altri cimiteri comunali.

I loculi provvisori sono posti sul lato opposto a quello ove ordinatamente si eseguono le tumulazioni.

Per il tempo di durata della concessione temporanea, è consentita solo l'apposizione di apposita targhetta con i dati anagrafici dei defunti senza manomissione della lastra di chiusura.

Al termine del periodo di utilizzo il loculo dovrà essere restituito in perfette condizioni restando inteso che eventuali spese per il ripristino, riparazione o nei casi più gravi di sostituzione di elementi costitutivi, saranno addebitati al richiedente l'uso del loculo.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario.

Non potranno essere concesse tumulazioni a titolo provvisorio qualora si possa presumere, tenendo conto delle disponibilità e delle richieste medie annuali, che il loculo possa essere utilizzato a breve.

Non è consentita la tumulazione provvisoria in tombe di famiglia privata salvo deroghe, valutate singolarmente, in tal caso la tumulazione sarà autorizzata solamente in presenza di assenso scritto da parte del titolare della concessione o avente titolo, sollevando il Comune da ogni responsabilità verso terzi o aventi diritto. Tale tumulazione avrà la durata strettamente necessaria alla collocazione definitiva della salma e tutte le spese inerenti, nessuna esclusa, saranno a carico dei richiedenti.

ARTICOLO 23- Estumulazione ordinaria.

L'ordine delle estumulazioni ordinarie è regolata dal Responsabile del Servizio Tecnico incaricato dal sindaco con proprio provvedimento, nel rispetto delle specifiche prescrizioni.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono solamente allo scadere del periodo di concessione a tempo determinato.

Per le salme estumulate dopo i 20 anni dalla tumulazione e non mineralizzate, è previsto un periodo di inumazione di 5 anni nel campo degli indecomposti. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a tre anni.

Durante le operazioni di estumulazione ordinaria nella zona della singola estumulazione, è ammessa la presenza, oltre al personale preposto, dei soli familiari o parenti. In tale occasione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni, l'accesso al Cimitero potrà essere vietato alle persone non autorizzate.

ARTICOLO 24- Estumulazione straordinaria.

L'estumulazione straordinaria di una salma avviene in presenza dell'Ufficiale Sanitario della Azienda per i Servizi Sanitari prima del termine di scadenza della concessione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nel caso si stiano svolgendo indagini onde consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nell'ambito dei cimiteri comunali, per trasportare la salma in altre sepolture al di fuori dei cimiteri comunali o per cremarla.

L'autorizzazione viene rilasciata, su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private.

E'vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico o chi incaricato, è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'Art. 410 del codice penale.

Durante le operazioni di estumulazione straordinaria non è permessa la presenza di persone diverse dai familiari o dal personale comunale o incaricato dal Comune, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

In tale occasione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni l'accesso al Cimitero potrà essere vietato alle persone non autorizzate.

Dette operazioni sono soggetto alla corresponsione della relativa tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 25- Estumulazioni straordinaria da tombe a concessione "perpetua".

Nel caso di concessioni "c.d perpetue", antecedenti alla data del 10/02/1976 e rilasciate per loculi interrati e situati in posizione regolare rispetto al Regolamento di Polizia Mortuaria vigenti all'epoca, l'estumulazione per far spazio a nuove tumulazioni, può essere autorizzata unicamente se sono trascorsi almeno 50 anni (cinquanta) dalla tumulazione iniziale. Le salme che a parere dell'Ufficiale Sanitario non risultassero completamente mineralizzate dovranno essere nuovamente tumulati nello stesso loculo.

Qualora invece sia accertata la completa mineralizzazione della salma, i resti estumulati dovranno essere custoditi nella medesima sepoltura anche in sovrapposizione ad una nuova salma.

L'utilizzo di dette sepolture è comunque soggetto al rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del presente Regolamento.

ARTICOLO 26 - Cremazione.

Per procedere alla cremazione il Comune si avvale dell'impianto funzionante più vicino, in quanto non dispone di proprio impianto

L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma, del D.P.R. 285/90 dal Responsabile del Servizio Demografico.

Sia per l'autorizzazione alla cremazione che per l'affidamento e dispersione delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno, della L.R. n. 11/2008 ed istruzioni ministeriali o regionali e nuove normative successivamente emanate

Ciascuna urna cineraria, deve essere sigillata e deve contenere le ceneri di una sola salma. All'esterno deve riportare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

ARTICOLO 27 - Modalità di conservazione dell'urna cineraria:

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere a richiesta degli interessati:

- Tumulata
- Consegnata ai familiari

Qualora l'urna cineraria sia, a richiesta dei familiari, conservata presso una sepoltura ad inumazione ove trovasi sepolti il coniuge o i parenti entro il 2° grado, la stessa dovrà essere contenuta entro un manufatto chiuso ed impermeabile che garantisca l'integrità e la custodia delle ceneri e il loro reperimento in qualsiasi momento. Di norma l'urna sarà posizionata al di sotto della lapide. La rimozione ed il ricollocamento della lapide è a cura e spese dei richiedenti.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono conservate in forma indistinta nel cinerario comune.

ARTICOLO 28 - Affidamento dell'urna cineraria ai familiari.

In attesa delle definizioni regolamentari in applicazione della Legge 30 marzo 2001 n. 130 e L.R. 11/2008, nel rispetto della volontà del defunto, è consentito l'affidamento dell'urna cineraria alla persona affidataria individuata dal defunto, o in mancanza di questi, al parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla L.R. 13 ottobre 2008 n. 11. e con le seguenti condizioni:

Le ceneri di ciascun defunto devono essere conservate in un'urna sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici dello stesso (cognome, nome, data di nascita e morte) e del Comune di sua ultima residenza.

L'urna deve essere custodita in un manufatto chiuso sicuro e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture, rotture accidentali o profanazione. E' vietata la conservazione dell'urna in edifici privi delle caratteristiche di decoro consone alla conservazione di resti umani.

La domanda di autorizzazione alla custodia dell'urna cineraria, deve essere presentata al Sindaco, dal coniuge o dal parente più prossimo con allegata la espressa volontà in vita del defunto per l'affidamento dell'urna ai familiari e deve indicare:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente.
- I dati anagrafici, la data ed il luogo di morte del defunto
- La data, il luogo della cremazione del defunto.
- La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale.
- Il luogo ove verrà custodita l'urna cineraria.
- L'assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri.

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri ai familiari deve chiaramente ed inequivocabilmente risultare da:

- Disposizione testamentaria anche olografa

- Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazioni legalmente riconosciute per la cremazione.
- Volontà espressa verbalmente dal defunto resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal coniuge del defunto o in assenza da tutti i parenti dello stesso grado.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in triplice copia nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso ed inviato al Comune ove poste le ceneri, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

In caso di rinuncia all'affidamento, l'urna viene consegnata e conservata presso il Cimitero comunale scelto dall'affidatario il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

ARTICOLO 29 - Dispersione delle ceneri.

La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal 'piano regolatore cimiteriale, se adottato, altrimenti in aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura o aree private secondo le disposizioni previste dalla L.R. 13 ottobre 2008 n. 11.

- SEPOLTURE PRIVATE -

ARTICOLO 30 - Modalità di concessione e utilizzazione.

Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, il Comune può concedere aree a famiglie ed Enti per l'uso, o per la costruzione a proprie spese e cura di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività, purchè vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le caratteristiche tecniche previste dal D.P.R 285/90 e le eventuali prescrizioni riportate nella concessione.

Per l'uso di manufatti preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR 285/90 e composti da due loculi sovrapposti privi di spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri, i concessionari sono tenuti a rispettare quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 285/90 che di fatto vieta l'uso di sepolture che non rispettino le caratteristiche indicate.

Per concessionario s'intende la persona fisica o giuridica destinatario dell'atto di concessione.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del C.C.

La durata delle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune sono fissate nel seguente modo:

- Concessioni trentennali per sepolture in cellette ossario/cinerari;
- Concessioni cinquantennale per sepolture in loculi e sepolture doppie interrate
- Concessioni novantanovenne per aree ove costruire tombe di famiglia e collettività e per ossari/cinerari di famiglia);

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo antecedentemente al 10/02/1976.

Ad eccezione della concessione di aree per la realizzazione di tombe di famiglia, le concessioni per i loculi e sepolture doppie interrato, sono rilasciate solamente in presenza di un immediato utilizzo. Non è consentita la concessione di loculi e sepolture doppie interrato a viventi.

Le concessioni per cellette ossario è rilasciata all'atto della tumulazione di resti o ceneri.

Le aree per costruzione di tombe di famiglia, le sepolture doppie interrato sono assegnate secondo la disponibilità e l'ordine progressivo stabilito dai piani cimiteriali.

I loculi e ossari sono assegnati in ordine progressivo da sinistra a destra e dalla fila più alta alla più bassa senza soluzione di continuità.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Per il rilascio di una concessione cimiteriale l'interessato deve presentare richiesta in carta resa legale al Comune, nella quale sia indicato il Cimitero, il tipo di concessione richiesta, gli eventuali i nominativi delle salme o dei resti da tumularvi, i propri dati anagrafici ed il codice fiscale.

Quando trattasi di concessione di aree cimiteriali atte alla costruzione di tombe di famiglia o per collettività nell'atto di concessione potrà essere indicato il periodo massimo entro il quale il concessionario dovrà iniziare e completare i lavori di edificazione del manufatto.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

La concessione non può essere accordata a persona o ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico dopo il ricevimento della richiesta di concessione comunicherà l'assegnazione del manufatto o dell'area richiesta specificando gli oneri e le modalità di pagamento. L'atto di concessione verrà stipulato dopo l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria compresa la prova dell'avvenuto pagamento della tariffa di concessione.

Per l'ottenimento del diritto d'uso di manufatto o area cimiteriale, deve essere sottoscritto apposito atto di concessione redatto nella forma di scrittura privata.

L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione.
- L'inizio e la fine della concessione.
- La durata
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- La prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa.

Con la concessione il Comune conferisce ai concessionari il solo diritto d'uso della sepoltura ai sensi del D.P.R. 285/90 e del presente Regolamento; tale diritto non è commerciabile né

trasferibile o cedibile per atti in vita, né per disposizioni testamentarie. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto saranno risolte direttamente tra i medesimi avanti in sede Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

E'facoltà del Comune accettare la retrocessione di aree e manufatti concessi in uso. Per quanto riguarda concessioni di aree cimiteriali la retrocessione s'intende valida se non ancora edificato alcun manufatto.

In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenute a darne comunicazione al Comune entro dodici (12) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune. Quando necessario il Comune provvede d'ufficio individuandolo tra gli eredi secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Nel caso di famiglia estinta, cioè quando non vi sono persone che, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione.

Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta anche verbale.

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza e possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per inadempienza da parte dei concessionari.

ARTICOLO 31- Modalità di pagamento delle concessioni e rateizzazione

Il richiedente la concessione cimiteriale deve effettuare il pagamento della concessione e tariffa cimiteriale entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuato dagli uffici competenti.

Solo a pagamento effettuato e a seguito della consegna della ricevuta di pagamento, si provvederà alla redazione, sottoscrizione, registrazione e trasmissione del contratto di concessione.

Per coloro che risultano inadempienti ai pagamenti degli oneri delle concessioni cimiteriali, previa apposita comunicazione e diffida ai familiari ad adempiere, si potrà procedere in presenza della salma a traslare il cadavere in campo comune, con spese a carico dei familiari liberando il loculo/ossario/tomba interrata doppia indebitamente occupato, con la seguente procedura:

- trascorsi tre mesi dall'inadempimento il Comune solleciterà il pagamento attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dando un congruo termine per effettuare il pagamento dovuto.
- In caso di inosservanza, il Comune invierà una diffida ad adempiere indicando le conseguenze laddove il pagamento non avvenga entro un congruo termine.
- Qualora l'inosservanza persista, il Comune invierà all'interessato, con congruo preavviso, una comunicazione con la quale informerà, specificando giorno e ora, che si procederà alla traslazione della salma in campo comune con addebito delle spese sostenute o nel caso di resti/ceneri nell'ossario/cinerario comune.

- Nel caso di aree cimiteriali, dopo aver espletato tutte le procedure di cui sopra, si procederà con apposito atto a dichiarare la decadenza della domanda presentata e a rendere disponibile l'area.

E' possibile chiedere ed ottenere la rateizzazione del solo costo di concessione dei loculi individuali, sepolture doppie interrato e aree per tombe di famiglia alle seguenti condizioni e modalità:

- L'importo minimo rateizzabile è pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento euro);
- Agli importi rateizzati verranno applicati gli interessi legali in vigore;
- La rateizzazione potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno (1 anno). Per motivate ragioni, può essere concessa una rateizzazione superiore fino ad un massimo di tre anni (3 anni), a garanzia dell'importo si prevede la presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa ;

La rateizzazione va chiesta di norma, contestualmente alla domanda di concessione.

L'ufficio competente provvederà alla predisposizione del piano di rateizzazione e a comunicare al richiedente le modalità termini e importi da versare.

A pagamento complessivo concluso, si procederà alla formalizzazione dell'atto di concessione.

Nel caso di inadempienza ai pagamenti di cui si è chiesta la rateizzazione., si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 32 - Concessioni per loculi singoli.

I loculi colombari possono essere dati in concessione solo nella circostanza del decesso e per la tumulazione di feretri delle persone cui sono destinati ovvero nel caso d'utilizzo provvisorio (art. 21 del presente regolamento.)

La concessione cimiteriale per l'uso di loculi singoli ha una durata anni 50 con decorrenza dalla data di tumulazione della salma, anche se l'atto di concessione fosse rilasciato successivamente.

Non è previsto il rinnovo della concessione.

La richiesta di concessione deve essere presentata al protocollo comunale entro 10 giorni da quello di tumulazione;

Dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del loculo, dovrà essere effettuato il pagamento entro i termini indicati. La sottoscrizione dell'atto è subordinata al pagamento totale della tariffa e delle eventuali spese contrattuali e d accessorie.

La tariffa di concessione comprende la chiusura del loculo e la lastra esterna in marmo su cui i concessionari potranno fare applicare a propria cura e spese i dati del defunto ed eventuali decorazioni.

Non è consentita la sostituzione della lastra di chiusura fornita dal Comune.

E' consentita l'introduzione di cassette con resti ossei e/o di urne cinerarie in un loculo già avuto in concessione ove trovasi tumulato il coniuge o un parente entro il 6° grado, versando la tariffa di sovrapposizione prevista con specifica deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente con la dimensioni del loculo-colombario. *Detta disposizione troverà applicazione anche alle concessioni per loculi individuali rilasciate antecedentemente all'approvazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. L'introduzione di resti e/o ceneri non modifica la durata della concessione alla scadenza della quale le salme e i resti/ceneri in esso conservati dovranno trovare idonea destinazione.*

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità nei confronti del concessionario per eventuali danneggiamenti del loculo e delle decorazioni per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Qualora un loculo rimanesse libero per traslazione volontaria della salma o nel caso di retrocessione, il concessionario non avrà diritto a tenerlo a disposizione né a richiedere il rimborso delle spese di concessione sostenute. Con la volontaria traslazione delle salme o dei resti o per rinuncia, *il richiedente si assume l'obbligo di traslare e/o destinare anche gli eventuali resti e/o ceneri eventualmente presenti nella sepoltura* e riterrà implicitamente conferita all'Amministrazione comunale la facoltà di concederla ad altri.

Sono vietate le sub concessioni o le cessioni tra terzi.

ARTICOLO 33 - Concessioni per ossari e cinerari.

Gli ossari/cinerari possono essere dati in concessione solo per la tumulazione di resti di salme esumate, estumulate o per deposizione di ceneri ovvero nel caso di utilizzo provvisorio (art. 21 del presente regolamento.)

La concessione cimiteriale per l'uso degli ossari e cinerari ha una durata anni 30 con decorrenza dalla data di tumulazione della salma, anche se l'atto di concessione fosse rilasciato successivamente.

Non è previsto rinnovo.

La richiesta di concessione deve essere presentata dal concessionario al protocollo comunale entro 10 giorni da quello del di tumulazione ;

Dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovrà essere effettuato il pagamento entro i termini indicati. La sottoscrizione dell'atto è subordinata al pagamento totale della tariffa e delle eventuali spese contrattuali e d accessorie.

La tariffa di concessione comprende la lastra esterna in marmo su cui i concessionari potranno fare applicare a propria cura e spese i dati del defunto ed eventuali decorazioni.

Non è consentita la sostituzione della lastra di chiusura fornita dal Comune.

All'interno degli ossari e'consentita la collocazione dei resti di una sola salma esumate o estumulate e/o , qualora lo spazio lo consenta, di due urne cinerarie debitamente sigillate versando la tariffa prevista con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per eventuali danneggiamenti dell'ossario e delle decorazioni per qualunque causa fortuita o di forza di causa maggiore.

Qualora l'ossario rimanesse libero per traslazione volontaria dei resti e/o ceneri o nel caso di retrocessione, il concessionario non avrà diritto a tenerlo a disposizione né a richiedere il rimborso delle spese di concessione sostenute. Con la volontaria traslazione della salma o dei resti o per rinuncia, si riterrà implicitamente conferita all'Amministrazione comunale la facoltà di concederlo ad altri.

Sono vietate le sub concessioni o le cessioni tra terzi.

ARTICOLO 34- Concessioni per sepolture private (tombe di famiglia).

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale il Comune può concedere a privati o a Enti, l'uso per la costruzione a loro cura e spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le caratteristiche riportate nella concessione nonché le prescrizioni tecniche poste dal DPR 285/90.

La concessione cimiteriale di area cimiteriale per l'edificazione di tomba di famiglia o per la collettività ha una durata di anni 99 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della concessione.

Allo scadere del periodo concesso il concessionario può richiederne il rinnovo qualora le stesse rispettino le norme tecniche di costruzione vigenti al momento e/o possano essere adeguate ad esse.

La richiesta di concessione deve essere presentata dal concessionario al protocollo comunale e dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'area, dovrà essere effettuato il pagamento entro i termini indicati.

La sottoscrizione dell'atto è subordinata al pagamento totale della tariffa e delle eventuali spese contrattuali e d accessorie.

I lavori di edificazione di tomba sull'area cimiteriale concessa devono eseguirsi nel rispetto delle normative vigenti in materia Edilizia e di Polizia Mortuaria

La costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa indicati nell'atto di concessione, e non deve essere di pregiudizio alle opere adiacenti o ai servizi del Comune.

E'vietato occupare gli spazi attigui. In ogni caso l'impresa esecutrice ha l'obbligo di ripulire e ripristinare gli spazi occupati ed eventualmente danneggiati. I rifiuti derivanti dai lavori edili (demolizioni, scavi ecc..) sono da considerarsi rifiuti speciali ed il loro smaltimento e trasporto a pubblica discarica è a carico della ditta che esegue i lavori. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Nelle sepolture private (tombe di famiglia) concesse a persone fisiche il diritto di sepoltura spetta, qualora l'atto di concessione non disponga diversamente a:

- il concessionario
- la famiglia del concessionario composta dal coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini entro il 6° grado.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Nelle tombe di famiglia possono essere effettuate estumulazioni, per far spazio ad altre tumulazioni, solamente quando risultino trascorsi almeno 50 anni (cinquanta) dalla tumulazione iniziale. I resti estumulati dovranno trovare collocazione nella stessa sepoltura. Le salme che a parere dell'Ufficiale Sanitario non risultassero completamente mineralizzate dovranno essere nuovamente tumulati nello stesso loculo

E'salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone che risultino essere state conviventi con il concessionario stesso o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata sotto forma di dichiarazione scritta (autocertificazione) da presentarsi al protocollo comunale prima della stipula dell'atto di concessione per essere inserita in tale atto quale parte integrante e sostanziale o da dichiarazione resa dal concessionario in qualsiasi momento successivo all'atto di concessione, anche contestualmente alla richiesta di tumulazione.

Nel caso la concessione sia richiesta in favore di collettività, enti o istituzioni, deve essere presentata dichiarazione scritta da presentarsi al protocollo comunale prima della stipula dell'atto di concessione per essere inserita in tale atto quale parte integrante e sostanziale, per l'individuazione sia del soggetto concessionario che delle persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ARTICOLO 35 - Concessioni per sepolture doppie interrate.

Le sepolture doppie interrate realizzate dal Comune, possono essere date in concessione solo per la tumulazione di feretri delle persone cui sono destinati e nella circostanza del primo decesso.

La concessione cimiteriale per l'uso delle sepolture interrate ha una durata anni 50 con decorrenza dalla data di tumulazione della prima salma, anche se l'atto di concessione fosse rilasciato successivamente.

La seconda tumulazione potrà invece essere utilizzata in qualsiasi momento purché sia garantito un tempo di permanenza del feretro nel secondo loculo interrato, per almeno 40 anni.

Qualora il tempo residuo di concessione principale (50 anni) non permetta la seconda tumulazione, si dovrà necessariamente procedere all'estensione temporale della stessa per il periodo necessario al raggiungimento del periodo minimo di permanenza, previo pagamento della tariffa vigente al momento della posticipazione, rapportata agli anni di proroga e superficie concessa.

Allo scadere del periodo concesso il concessionario può richiederne il rinnovo, qualora le stesse rispettino le norme tecniche di costruzione vigenti al momento e/o possano essere adeguate ad esse, ovvero rispettino il Piano Regolatore Cimiteriale ed i criteri gestionali nello stesso previsti.

La domanda di concessione deve essere presentata al protocollo comunale entro 10 giorni da quello di tumulazione.

Dal ricevimento della comunicazione di assegnazione della sepoltura, dovrà essere effettuato il pagamento entro i termini indicati. La sottoscrizione dell'atto è subordinata al pagamento totale della tariffa e delle eventuali spese contrattuali e d accessorie.

La tariffa di concessione comprende il manufatto interrato e l'area cimiteriale.

I concessionari potranno a propria cura e spese far apporre una lapide avente le caratteristiche previste dai piani cimiteriali.

L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per eventuali danneggiamenti del manufatto e delle decorazioni per qualunque causa fortuita o causa di forza maggiore.

Non sono autorizzate estumulazioni prima dello scadere dei termini di concessione, salvi i casi previsti dall'art. 88 del DPR 285/90

E' consentita l'introduzione di cassette con resti ossei e/o di urne cinerarie nella sepoltura già avuto in concessione ove trovasi tumulato il coniuge o un parente entro il 6° grado, versando la tariffa di sovrapposizione prevista con specifica deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente con la dimensioni dei loculi. Detta disposizione potrà essere applicata anche alle concessioni rilasciate antecedentemente all' entrata in vigore del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e per le sole tombe doppie a tumulazione già a norma od individuate in deroga dai piani cimiteriali. Qualora per le introduzioni si rendesse necessario lo spostamento e riposizionamento del monumento/lapide, tale onere rimane a totale carico dei richiedenti. L' introduzione di resti e/o ceneri non modifica la durata della concessione alla scadenza della quale le salme e i resti/ceneri in esso conservati dovranno trovare idonea destinazione.

Qualora la sepoltura (2 loculi) rimanesse libera per traslazione volontaria delle salme o nel caso di retrocessione, il concessionario non avrà diritto a tenerla a disposizione né a richiedere il rimborso delle spese di concessione sostenute. Con la volontaria traslazione delle salme o dei resti o per rinuncia, *il richiedente si assume l'obbligo di traslare e/o destinare anche gli eventuali resti e/o ceneri eventualmente presenti nella sepoltura* e riterrà implicitamente conferita all'Amministrazione comunale la facoltà di concederla ad altri.

Sono vietate le sub concessioni o le cessioni tra terzi.

ARTICOLO 36 - Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni ove consentito, possono essere rinnovate entro un anno dell'avvenuta scadenza ed a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, o persona a ciò espressamente delegata per un periodo pari a quello previsto nella concessione iniziale e previo accertamento dello stato di manutenzione della sepoltura con il pagamento della tariffa vigente al momento.

ARTICOLO 37 - Revoca della concessione.

Salvo quanto previsto dall'art. 92 2° comma del DPR 285/90, è nella facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi i casi suddetti, la concessione è revocata con atto del Responsabile del Servizio tecnico, previo accertamento dei relativi presupposti.

Verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata o nel solo caso di perpetuità, per la durata di 99 anni, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero se possibile, ovvero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione.

Le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura, ma non la rimozione ed il ripristino delle opere qualora dai concessionari vengano richieste modifiche strutturali o architettoniche della stessa, rimangono a carico dell'Amministrazione.

Il provvedimento di revoca verrà notificato al concessionario, ove noto; in caso sia impossibile provvedere alla notifica, il provvedimento medesimo sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni e depositato tra gli atti a disposizione del pubblico presso l'ufficio tecnico incaricato. Nel giorno prefissato, la traslazione della salma o salme avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 38 - Decadenza della concessione.

La decadenza di una concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- Quando, qualora previsto dall'atto di concessione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro la data prefissata.
- Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
- Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Tecnico.

Nel caso di decadenza non spetta alcun rimborso al concessionario.

ARTICOLO 39 - Estinzione della concessione.

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 40 - Acquisizione tombe abbandonate.

Qualora nel corso della concessione sussistano fondati motivi per ritenere abbandonata una sepoltura privata, il Comune avvierà la procedura di revoca della concessione, così come previsto dal precedente art. 35 del presente Regolamento.

ARTICOLO 41- Retrocessione e riassegnazione sepolture.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni a tempo determinato, a condizione che le salme, resti e/o ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dagli aventi titolo

Il manufatto rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcun rimborso delle somme pagate, salvi i casi sotto indicati.

Per le concessioni rilasciate antecedentemente al 03/02/1998, su istanza, è riconosciuto al concessionario il rimborso della sola tariffa versata (con esclusione di tutte le spese accessorie) ridotta in ragione d'anno o frazione di esso (computato dalla data di tumulazione alla data di estumulazione) e computata per i loculi individuali e le aree pari ad 1/10 della tariffa corrisposta mentre per gli ossari pari ad 1/5 della tariffa corrisposta per ogni anno di utilizzo. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

I loculi individuali riassegnati manterranno la stessa data di scadenza della concessione originale. Pertanto potranno essere utilizzati solamente i loculi che garantiscano un tempo residuo di concessione non inferiore ai 40 anni. La tariffa da versare verrà calcolata sulla base della tariffa vigente ridotta in ragione d'anno sul tempo residuo.

Per le riassegnazioni degli ossari si applicano le medesime disposizioni previste per i loculi, ad eccezione del periodo residuo minimo di concessione.

Gli ossari potranno essere, nell'arco temporale di vigenza della concessione, sempre riutilizzati.

Nel caso di riassegnazione di una sepoltura doppia interrata, si provvederà alla predisposizione di una concessione ex novo per l'uso della sepoltura alle condizioni e tariffe vigenti al momento.

ARTICOLO 42 - Concessioni pregresse e prescrizioni particolari.

Le Concessioni assegnate a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione. Qualora poste in campi non omogenei o per i quali è prevista una riorganizzazione, i rinnovi, se previsti, saranno oggetto di singola valutazione.

Restano confermate le concessioni già rilasciate in uso perpetuo antecedentemente al 10/02/1976, relative alla costruzione di un tumulo interrato o fuori terra per la tumulazione di salme. Qualora si debba provvedere alla riorganizzazione dei campi cimiteriali di non recente utilizzo nei quali risultano presenti numerose concessioni perpetue, è facoltà dell'Amministrazione applicarne la revoca con le modalità indicate nell'art. 35.

Nel caso di concessioni perpetue rilasciate prima del 10/02/1976 per aree ad inumazione, le sepolture in atto rimangono confermate fintanto che l'Amministrazione non ritenga necessario riacquisire la piena disponibilità dell'area, nel frattempo non sono autorizzate esumazioni finalizzate a nuove inumazioni. I parenti possono chiedere l'esumazione straordinaria in tal caso l'Amministrazione si avvarrà della facoltà di revoca con le modalità di cui all'art. 35.

Nelle sepolture a concessione in cui le caratteristiche costruttive dei manufatti realizzati e/o la tipologia di sepoltura utilizzati risultino non conformi alla normativa vigente, anche se in presenza di spazi disponibili, non sono autorizzate nuove sepolture e/o esumazioni ed estumulazioni finalizzate a ottenere nuovi posti salma.

Per tutte le concessioni il rinnovo, e/o l'eventuale riassegnazione dell'area se attuabili, saranno oggetto di singola valutazione, qualora le stesse rispettino le norme tecniche di costruzione vigenti al momento e/o possano essere adeguate ad esse, ovvero rispettino il Piano Regolatore Cimiteriale ed i criteri gestionali nello stesso previsti.

Per l'uso di manufatti preesistenti alla data di entrata in vigore del DPR 285/90 e composti da due loculi sovrapposti privi di spazio esterno libero per il diretto accesso ai feretri, i concessionari sono tenuti a rispettare quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 285/90 che di fatto vieta l'uso di sepolture che non rispettino le caratteristiche indicate. Nella vasca eventualmente occupata potranno essere tumulate solamente le ceneri del coniuge o di un parente entro il 6° grado del defunto già presente. Alla scadenza naturale della concessione la stessa non potrà essere rinnovata. Nel caso entrambe le vasche fossero libere, qualora permangano ancora almeno 20 anni residui di concessione, potrà essere autorizzata una sola tumulazione nel loculo superiore. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione di avvalersi in qualsiasi momento dello strumento della revoca.

Nel caso venga accertato che eventuali concessioni cimiteriali già rilasciate abbiano occupato una superficie cimiteriale superiore a quella concessa, e qualora la loro regolarizzazione non comporti ostacoli alla gestione dei campi cimiteriali, detta irregolarità potrà essere sanata, senza influire sui termini di validità della stessa, corrispondendo la relativa tariffa vigente al momento dell'accertamento calcolata sulla superficie eccedente. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione di avvalersi in qualsiasi momento dello strumento della revoca.

ARTICOLO 43 – Sepolture private istituto dell' immemoriale

Per le concessioni in essere prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti tra quelli del Comune, né può essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso.

Per ottenere il riconoscimento della sussistenza di tale diritto è necessario produrre domanda al Comune corredata dalla documentazione atta a provare il diritto, in mancanza da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente attestante quanto di propria diretta conoscenza e conoscenza dei propri genitori.

Ove i fatti risultino in tal modo comprovati, il Comune dovrà riconoscere con proprio provvedimento, che sarà comunicato al richiedente agli altri eventuali soggetti interessati e che sarà conservato tra gli atti relativi alla concessione.

ARTICOLO 44 – Regolarizzazione concessioni cimiteriali tombe di famiglia

Le concessioni decorrenti dal 1942 in poi, per le quali non risulta stipulato alcun atto di concessione, potranno essere regolarizzate fermo restando che l'uso delle stesse potrà essere autorizzato solamente se le sepolture rispettino le caratteristiche tecniche previste dal D.P.R. 285/90 e le eventuali normative successivamente emanate e quanto previsto in merito nel presente regolamento

Per ottenere il riconoscimento della sussistenza di tale diritto è necessario produrre domanda al Comune corredata dalla attestazione di avvenuto versamento della tariffa allora vigente per la sepoltura di cui si richiede la regolarizzazione. Ove i fatti risultino in tal modo comprovati, il Comune provvederà alla redazione della concessione cimiteriale con decorrenza dalla data di prima sepoltura e per la durata di anni 99 (novantanove) versando solamente le spese relative all'atto.

Qualora non sia possibile produrre attestazione di avvenuto versamento della tariffa vigente all'epoca, la concessione, su richiesta, potrà ugualmente essere regolarizzata. La concessione avrà decorrenza dalla data di prima sepoltura e avrà una durata di anni 99 (novantanove). La tariffa da versare verrà calcolata sulla base della tariffa vigente ridotta in ragione d'anno sul tempo residuo

ARTICOLO 45 - Manutenzione delle sepolture.

La manutenzione delle sepolture private spetta al concessionario.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

- DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE -

ARTICOLO 46- Orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario d'apertura al pubblico dei Cimiteri.

ARTICOLO 47 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri.

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- Fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora (al di fuori delle cerimonie);
- Entrare e circolare all'interno dei cimiteri con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, Tale divieto non si applica ai mezzi comunali o Ditte operanti per conto del Comune o di terzi aventi diritto.
- Introdurre oggetti irriverenti.
- Introdurre animali anche al guinzaglio, ad eccezione di cani con guinzaglio e museruola.
- Introdurre animali anche al guinzaglio.
- Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
- Consumare cibi e bevande.
- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
- Rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi ecc..
- Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
- Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.

- Asportare dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
- Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
- Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
- Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati,
- Svolgere qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque ritenuto offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 48- Coltivazione di fiori e arbusti.

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti che presentino caratteristiche di lieve radicazione e di modeste dimensioni non eccedenti la sagoma orizzontale e verticale della lapide.

In corrispondenza delle tombe è consentito deporre fiori solamente all'interno del perimetro della lapide o, per i loculi e ossari/cinerari, nei vasi collocati sulle lastre di chiusura.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano coltivati all'esterno del perimetro della sepoltura e abbiano a sovrastare i vialetti e le sepolture attigue o siano di ostacolo alle normali operazioni cimiteriali, saranno dal personale addetto alla manutenzione potati e/o sradicati e immediatamente distrutti senza alcun avviso; con le stesse modalità, si provvederà alla rimozione di fiori collocati all'esterno degli spazi consentiti, oppure avvizziti.

ARTICOLO 49 - Epigrafi.

Sulle sepolture il Concessionario a propria cura e spesa è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.

Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, previste dai piani cimiteriali e di volta in volta autorizzati.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 50 - Introduzione di materiali e ornamenti nei cimiteri

La costruzione o ristrutturazione di tombe di famiglia, entro o fuori terra, è soggetta a Denuncia d'Inizio attività a sensi della normativa edilizia generale vigente;

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri, parti ornamentali a carattere stabile in corrispondenza di tombe a tumulazione o ad inumazione, trattandosi di manufatti vincolati dal piano cimiteriale, per dimensioni e caratteristiche, dovrà essere presentata semplice comunicazione corredata dallo schema dimensionale ed estetico della sepoltura, al fine di consentire il controllo preventivo da parte dell'Ufficio preposto di conformità al P.R.C. In caso d'inerzia, si considera formato il silenzio assenso trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Dovranno essere introdotti nei cimiteri materiali già completamente lavorati e per il solo tempo necessario all'installazione. Potranno essere effettuati sul luogo solamente lavori di rifinitura nonché quelli di carattere murario strettamente indispensabili.

I lavori d'installazione dovranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni indicati dai piani cimiteriali o nella comunicazione comunale di presa d'atto.

ARTICOLO 51 - Esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri

I soggetti che intendono eseguire lavori all'interno dei cimiteri, devono obbligatoriamente dare preventiva comunicazione scritta al Comune.

Le ditte esecutrici, i committenti e i soggetti autorizzati, sono tenute al rispetto del presente Regolamento, dei Piani Cimiteriali, delle specifiche disposizioni impartite dal Comune, nonché di eventuali progetti presentati, e saranno considerati corresponsabili in solido nei procedimenti sanzionatori per inadempienze e difformità..

Tutti gli interventi dovranno tenere conto della prefissata quota del piano finito dell'area cimiteriale. In caso di difficoltà di valutazione o di incongruità puntuali dovrà essere richiesto il previo parere dell'ufficio tecnico comunale.

La ditta incaricata della posa della lapide dovrà direttamente provvedere all'allontanamento del materiale inerte eccedente dall'area cimiteriale, contestualmente all'esecuzione dei lavori di posa.

In caso di difformità o inosservanza delle quote, allineamenti, dimensioni e modalità costruttive prefissate dal Piano cimiteriale, dal progetto presentato o dall'atto abilitativo comunale il Responsabile del Servizio Tecnico ordinerà al costruttore e al committente di provvedere alla regolarizzazione della sepoltura.

In caso d'inosservanza del termine stabilito per l'adeguamento del manufatto, ne verrà disposta la rimozione o smantellamento con deposito in un'area cimiteriale dedicata; il Comune avrà comunque facoltà di provvedervi direttamente; tutte le spese sostenute dal comune saranno interamente addebitate.

E' consentita, dopo il primo mese di inumazione, la posa di riquadro provvisorio avente dimensioni, allineamenti e quote del manufatto definitivo.

ARTICOLO 52 - Rifiuti Cimiteriali.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 53 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

E'richiesta la presenza del Personale Sanitario della Azienda Sanitaria Locale nei seguenti casi:

- Esumazione straordinaria;
- Estumulazione straordinaria per traslazione del feretro;
- Risanamento tombe;
- Operazioni relative al condizionamento delle salme.

ARTICOLO 54 - Materiali e oggetti da recuperare.

I materiali e le opere installate sulle sepolture in campo comune nonché quelle poste sulle sepolture a concessione, al momento delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, restano di proprietà dei parenti e concessionari o loro aventi causa. Se gli stessi sono interessati al recupero dovranno provvedervi a propria cura e spesa prima delle operazioni previste e/o comunque prima del termine eventualmente stabilito. Diversamente i materiali e le opere restano nella disponibilità del Comune che provvederà al loro immediato smaltimento.

Per quanto riguarda gli oggetti preziosi o ricordi personali situati all'interno delle fosse in campo comune o delle tombe private i familiari aventi diritto potranno reclamarli alla fine delle operazioni di esumazione ed estumulazione. In mancanza il Comune provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso tale termine il Comune potrà liberamente alienarli destinando il ricavato al miglioramento dei cimiteri.

ARTICOLO 55- Piano regolatore cimiteriale.

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.

Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio.
- Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossari, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
- Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
- Delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno ottenere nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e manufatti.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

Le planimetrie dei cimiteri esistenti devono essere aggiornate ogni cinque anni oppure quando siano istituiti nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi ovvero quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

I piani cimiteriali in armonia con il regolamento di polizia mortuaria, individuano le varie tipologie, i particolari tecnici e le procedure amministrative per la realizzazione, posa e utilizzo delle varie sepolture previste nei cimiteri comunali. Regolamentano altresì le specifiche casistiche relative alle sepolture esistenti difficilmente riconducibili a norme generali.

Stante le caratteristiche e la complessità delle aree cimiteriali esistenti, i piani cimiteriali, le norme di attuazione ed i supporti cartografici sono considerati dei riferimenti guida. All'interno di questo quadro necessariamente flessibile spetterà agli uffici competenti, la valutazione di merito, con facoltà di scostamento motivato.

ARTICOLO 56 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, o in presenza di concessioni in cui sia stata regolarmente versata la tariffa vigente al momento della richiesta, ma non sia mai stato perfezionato il relativo atto, può chiederne il formale riconoscimento presentando al Comune gli atti e documenti comprovanti il diritto vantato. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale sulle concessioni cimiteriali e le disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali preesistente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 57- Autorizzazioni e Cautele.

Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela, pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Demografici e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc.) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.

In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado di parentela, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere immutato lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 58 Annunci Funebri

Gli annunci funebri "epigrafi" dovranno essere posizionati negli appositi spazi ad essi destinati in particolare nelle bacheche per avvisi funerari apposite dislocate sull'intero territorio comunale.

ARTICOLO 59 - Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 60 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello d'esecutività della deliberazione d'approvazione